

DECRETO 3 novembre 2023.

Determinazione dei dati che gli esercenti provvedono a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma di competenza per la valutazione dell'entità e la variabilità delle esposizioni a radiazioni ionizzanti a scopo medico della popolazione residente.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Vista la direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013 «che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom»;

Visto il decreto legislativo del 31 luglio 2020, n. 101, recante «Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera *a*), della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;

Visto, in particolare, l'art. 168, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che prevede che «con decreto del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi con il concorso dell'Istituto superiore di sanità e delle società scientifiche siano definiti i dati che gli esercenti provvedono a trasmettere alla Regione o alla Provincia autonoma di competenza»;

Visto, in particolare, l'art. 168, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che prevede che «le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valutare le entità e variabilità delle esposizioni a scopo medico della popolazione residente, tenendo conto dei dati complessivi dell'attività sanitaria in loro possesso e che le valutazioni dovranno essere effettuate secondo le indicazioni fornite nel documento della Commissione europea «Radiation Protection 154» o documenti successivi, secondo lo schema indicato nel presente decreto»;

Visto, in particolare, l'art. 168, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che prevede che «le valutazioni di cui al comma 4 e i dati di cui al comma 3

dell'art. 168, vengono inviati dalle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano al Ministero della salute entro quattro anni dalla data di applicazione del presente decreto, e successivamente ogni quattro anni, ai fini di una valutazione complessiva, anche a scopo epidemiologico, da effettuarsi avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità»;

Visto, in particolare, l'art. 2 dell'allegato XXIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che si applica nelle more dell'emanazione di detto decreto, relativamente alle attività di radiodiagnostica e di medicina nucleare e che stabilisce che la trasmissione dei dati di cui al comma 3 dell'art. 168 alla regione o alla provincia autonoma dovrà prevedere per ciascun esame contemplato dal nomenclatore nazionale: il relativo codice e il numero di prestazioni erogate, il valore mediamente rilevato e la sua dispersione in termini di intervallo interquartile, elaborato per fasce di età e per genere;

Tenuto conto degli orientamenti dell'Unione europea e internazionali in materia disponibili, e in particolare:

della pubblicazione della Commissione europea «*Radiation Protection 154: European Guidance on Estimating Population Doses from Medical X-Ray Procedures*», 2008;

della pubblicazione della Commissione europea «*Radiation Protection 180 parte 2: "Medical exposure of the european population"*»;

Visto il decreto del Ministro della salute 22 aprile 2014, recante «Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate»;


Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la nota di protocollo n. 0017770-08/06/2023-DG-PRE-MDS-P dell'8 giugno 2023, con la quale il Ministero della salute, direzione generale della prevenzione sanitaria, ha richiesto il concorso dell'Istituto superiore di sanità e delle società scientifiche di settore;

Viste le note di protocollo n. 0018823-16/06/2023-DG-PRE-MDS-A del 16 giugno 2023, e protocollo n. 0020074-27/06/2023-DGPRE-MDS-A del 27 giugno 2023, con le quali sono state ricevute le osservazioni delle società scientifiche;

Vista la nota protocollo n. AOO-ISS-23/06/2023-0029953 del 23 giugno 2023 con la quale sono state trasmesse le osservazioni dell'ISS;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 settembre 2023 (Rep. Atti 215/CSR);



Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto definisce, in attuazione dell'art. 168, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di seguito denominato «decreto legislativo», i dati che gli esercenti provvedono a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma di competenza nonché lo schema per la valutazione dell'entità e della variabilità delle esposizioni a scopo medico della popolazione residente, con le seguenti finalità:

1. valutare le entità e la variabilità delle esposizioni a scopo medico, osservandone l'andamento nel tempo e le eventuali variazioni a livello delle singole regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in termini di numero e tipologie di indagini effettuate e della dose impartita;

2. promuovere la realizzazione di *audit* clinici;

3. effettuare una valutazione complessiva dei dati anche a scopo epidemiologico.

Art. 2.

Definizioni

1. Oltre alle definizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo, ai fini dell'applicazione del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

1. «indagine radiodiagnostica»: una o una serie di esposizioni a radiazioni ionizzanti di una regione anatomica, organo o insieme di organi che utilizza una singola modalità di esposizione o una modalità ibrida necessaria per rispondere ad uno specifico quesito clinico;

2. «procedura diagnostica o interventistica»: l'insieme di tutte le indagini diagnostiche o interventistiche che utilizzano una data modalità di esposizione;

3. «periodo di riferimento»: periodo al quale si riferisce l'elaborazione dei dati;

4. «scarto interquartile»: differenza tra primo e terzo quartile;

5. «indicatori dosimetrici»: grandezze, definite per ogni tipologia di attrezzatura radiologica o procedura diagnostica, misurabili direttamente in aria o in fantoccio secondo procedure stabilite da linee guida internazionali; per gli esami di diagnostica medico-nucleare il radiofarmaco somministrato e la relativa attività;

6. «prodotto dose area (DAP)»: indicatore dosimetrico che rappresenta il prodotto tra la dose in aria ad una determinata distanza dal fuoco e l'area sottesa dal fascio di radiazione a questa stessa distanza;

7. «prodotto dose lunghezza (DLP)»: indicatore dosimetrico utilizzato in TC che rappresenta il prodotto tra l'indice di dose TC volumetrico e la lunghezza di scansione;

8. «dose ghiandola media (DGM)»: dose media assorbita dal tessuto ghiandola mammario.

Art. 3.

Categorie e sotto-categorie di procedure

1. Ai fini del presente decreto, le procedure diagnostiche e interventistiche sono raggruppate all'interno delle seguenti categorie di procedure:

a) procedure radiografiche tradizionali dirette e con mezzo di contrasto;

b) procedure mammografiche;

c) procedure fluoroscopiche;

d) procedure TC;

e) procedure di radiologia interventistica vascolare ed extravascolare;

f) procedure di medicina nucleare convenzionale, di *imaging* SPECT, di *imaging* PET e di *imaging* ibrido;

g) procedure nell'ambito dell'attività di radiodiagnostica complementare.

2. Per ogni categoria di procedure di cui al comma 1 si definiscono delle sotto-categorie di procedure rappresentative di uno specifico distretto anatomico per le procedure radiografiche, TC, di medicina nucleare e di specifiche procedure per la radiologia interventistica e per le attività di radiodiagnostica complementare.


Tali sotto-categorie sono definite in considerazione delle indicazioni del documento della commissione europea «*Radiation Protection 154*» e dell'attuale panorama nazionale. Nello specifico:

1. le procedure radiografiche tradizionali devono includere le radiografie del distretto: del cranio; del torace; dell'addome; del rachide; del bacino, degli arti, delle articolazioni e la densitometria ossea (DEXA); le radiografie dentali ad esclusione degli esami radiografici endorali;

2. le procedure mammografiche devono includere le mammografie digitali, le mammografie in modalità tomografica e le mammografie effettuate con somministrazione del mezzo di contrasto;

3. le procedure fluoroscopiche devono includere tutte le attività di radio-fluoroscopia per gli apparati digerente e urogenitale;

4. le procedure TC con e senza mezzo di contrasto devono includere le TC del distretto: del cranio; del collo; del torace; dell'addome-pelvi; del rachide; *total body* (intese come la combinazione di almeno 3 distretti anatomici tra il torace, l'addome, la pelvi e il cranio), degli arti e delle articolazioni (intese come TC e angio-TC) e TC *Cone Beam*;



5. le procedure di radiologia interventistica devono includere: le embolizzazioni; le angioplastiche e le dilatazioni transluminali; le procedure di fibrinolisi e trombectomia meccanica; il posizionamento di endoprotesi (*stent graft*), le procedure di cateterismo vascolare inclusi gli *shunt* porto-sistemico intraepatico transgiugulare (TIPS); la chemioembolizzazione e i trattamenti termo-ablativi; le procedure interventistiche sulla colonna vertebrale (vertebro-plastiche, cifo-plastiche ecc.); i drenaggi percutanei; le biopsie radioguidate con TC o fluoroscopia; altre procedure di radiologia interventistica;

6. le procedure di medicina nucleare convenzionale, di *imaging* SPECT, *imaging* PET e di *imaging* ibrido devono includere: le scintigrafie cerebrali e del distretto della testa; le scintigrafie del distretto tiroideo; le scintigrafie cardiache; le scintigrafie inerenti all'apparato digerente; le scintigrafie del distretto epatico, renale e surrenalico; le scintigrafie polmonari; le scintigrafie ossee; altre scintigrafie; le indagini PET e PET/TC: dell'area cerebrale; del miocardio; *total body*; le indagini PET/RM;

7. le procedure nell'ambito dell'attività radiodiagnostica complementare devono includere tutte le procedure chirurgiche; vascolari e cardiologiche; odontoiatriche; gastroenterologiche; altre procedure eseguite in sala operatoria o in sale dedicate.

3. Nell'allegato I al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, viene indicata la corrispondenza tra le sotto-categorie di procedure definite al comma 2 e le relative prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale elencate nell'allegato 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, sulla definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. In particolare, per le sotto-categorie di procedure di radiologia interventistica è indicata la corrispondenza con le procedure e i relativi codici ICD-9-CM, riportate nei quaderni del Ministero della salute n. 12 del 2011 «Criteri di appropriatezza clinica, strutturale e tecnologica di radiologia interventistica».

4. Devono considerarsi altresì oggetto del presente decreto, tutte le prestazioni diagnostiche, interventistiche e in attività complementari eseguite in regime di ricovero, ma assimilabili per terminologia ed equivalenza di protocollo alle sotto-categorie elencate nel comma 2. Inoltre devono essere considerate anche quelle procedure non codificate nei quaderni della salute o nel nomenclatore nazionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, come la tomosintesi mammaria e la mammografia digitale effettuata con mezzo di contrasto.

5. La definizione delle sotto-categorie di procedure non deve intendersi a scopo di rimborso delle prestazioni e quindi è svincolata dal tariffario nazionale e dai tariffari regionali.

Art. 4.

Definizione dei dati

1. I dati di cui all'art. 168, comma 3, del decreto legislativo, per le categorie di procedure di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto, sono individuati nei seguenti indicatori dosimetrici specifici:

1. Per le categorie di procedure radiografiche, il DAP totale, riferito alla somma di tutte le eventuali proiezioni eseguite nell'indagine radiodiagnostica, espresso in Gy x cm².

2. Per le categorie di procedure mammografiche, la dose ghiandola media dell'intera indagine radiodiagnostica espressa in mGy per singola mammella.

3. Per le categorie di procedure fluoroscopiche e di radiologia interventistica, il DAP totale, riferito all'intera procedura diagnostica o interventistica, espresso in Gy x cm².

4. Per le categorie di procedure TC, il DLP totale espresso in mGy x cm.

5. Per le categorie di procedure di medicina nucleare convenzionale, di *imaging* SPECT, di *imaging* PET e di *imaging* ibrido, il radiofarmaco somministrato e il valore dell'attività somministrata espressa in MBq, in aggiunta il DLP totale espresso in mGy x cm per l'*imaging* ibrido eseguito con TC.

6. Per le categorie di procedure nell'ambito dell'attività radiodiagnostica complementare, il DAP espresso in Gy x cm².

2. I dati di cui al comma 1 sono dati aggregati e privi di identificazione della persona a cui si riferiscono, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 del 2003 in materia di codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 5.


Elaborazione dei dati da parte degli esercenti

1. Per ognuna delle sotto-categorie di procedure, dovrà essere indicato il numero complessivo di indagini diagnostiche effettuate e calcolato il valore medio, la mediana, i valori del primo e del terzo quartile e il 95-esimo percentile dei corrispondenti indicatori dosimetrici, il valore medio del peso o dell'indice di massa corporea qualora disponibili, suddivisi per genere anagrafico e secondo le seguenti fasce di età:

Adulta:

16 < età ≤ 60

età > 60



Pediatria:

0 < età ≤ 1

1 < età ≤ 5

5 < età ≤ 10

10 < età ≤ 16

2. Le elaborazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate con frequenza annuale per le sole sotto-categorie di procedure definite nell'art. 3, comma 2, punto 5 (procedure di radiologia interventistica) e riferite ad ogni singola apparecchiatura.

3. Per tutte le sotto-categorie di procedure non incluse nel comma 2, le elaborazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate con frequenza quadriennale, riferite ad ogni singola apparecchiatura e in caso di sostituzione dell'apparecchiatura nel periodo di riferimento (quadriennio).

Art. 6.

Valutazione dei dati da parte delle regioni e delle province autonome

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valutare l'entità e la variabilità delle esposizioni a scopo medico della popolazione residente, tenendo conto dei dati di cui all'art. 5.

2. A partire dal valore mediano dell'indicatore dosimetrico, e considerando i dati a disposizione trasmessi dagli esercenti secondo le tempistiche indicate nell'art. 7, comma 2, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono valutare la dose efficace secondo le indicazioni fornite nel documento della Commissione europea «Radiation Protection-154» e «Radiation Protection-180» e successivi aggiornamenti.

3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano valutano l'entità e la variabilità delle esposizioni a scopo medico per ogni provincia, calcolando, nel periodo di riferimento e per ciascuna sotto-categoria, il numero totale di indagini diagnostiche effettuate dai singoli esercenti, la media pesata sul numero di indagini diagnostiche dello scarto interquartile, del 95-esimo percentile e della mediana dei corrispondenti indicatori dosimetrici, suddivisi per genere anagrafico e secondo le fasce di età definite nell'art. 5, comma 1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano valutano inoltre, nel periodo di riferimento, il numero totale degli abitanti.

Art. 7.

Modalità di raccolta e trasmissione dei dati

1. Le informazioni di interesse e da trasmettere ai sensi del presente decreto sono riportate nell'allegato II, che ne costituisce parte integrante, e sono organizzate in tre sezioni:

a) informazioni di carattere generale dell'esercente;

b) informazioni di carattere generale delle apparecchiature;

c) informazioni per il rilevamento dosimetrico.

2. Gli esercenti delle strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate sono tenuti a trasmettere i dati, riportati nell'allegato II alla regione o alla provincia autonoma di competenza con le seguenti tempistiche:

a) entro sei mesi dalla comunicazione di cui al comma 4, devono essere inviati i dati relativi alle indagini radiodiagnostiche, effettuate nell'anno 2023, delle seguenti sotto-categorie di procedure:

TC del distretto del cranio (riferendosi al solo codice del nomenclatore nazionale 87.03);

TC del distretto del torace (riferendosi al solo codice del nomenclatore nazionale 87.41);

TC del distretto dell'addome-pelvi (riferendosi al solo codice del nomenclatore nazionale 88.01.06);

mammografia digitale (riferendosi al solo codice del nomenclatore 87.37.1).

b) entro il 31 dicembre 2027 devono essere inviati i dati relativi alle seguenti sotto-categorie di procedure e per tutte le corrispondenti prestazioni indicate nell'allegato I:

TC del distretto del cranio;

TC del distretto del torace;

TC del distretto dell'addome-pelvi;

TC del distretto del rachide;

TC *total body*;

TC *Cone Beam*;

TC degli arti e articolazioni;

mammografie digitali;

procedure di radiologia interventistica (le embolizzazioni, le angioplastiche e le dilatazioni transluminari, le procedure di fibrinolisi e di trombectomia meccanica, il posizionamento di endoprotesi (*stent graft*), di cateterismo vascolare inclusi gli *shunt* porto-sistemico intraepatico transgiugulare (TIPS), di chemioembolizzazione - i trattamenti termo-ablativi, le procedure interventistiche sulla colonna vertebrale, i drenaggi percutanei, e le biopsie radioguidate con TC o fluoroscopia e altre procedure;

scintigrafia ossea;


scintigrafie del distretto tiroideo;

scintigrafie polmonari;

PET/TC *total body*.

c) Entro il 31 dicembre del 2031 e successivamente con cadenza quadriennale devono essere inviati i dati relativi a tutte le sotto-categorie di procedure.

I dati relativi alle informazioni di carattere generale e alle informazioni per il rilevamento dosimetrico per le apparecchiature devono riferirsi alle sole apparecchiature



per cui sono trasmessi i dati ai sensi del presente decreto e con le tempistiche sopra indicate.

3. Entro dodici mesi dalla comunicazione di cui al successivo comma 4, ai sensi del comma 6 dell'art. 168 del decreto legislativo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero della salute le valutazioni di cui all'art. 6 del presente decreto e successivamente ogni quattro anni con riferimento ai corrispondenti quadrienni.

4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto del principio di ottimizzazione e razionalizzazione della spesa informatica, mediante la definizione di appositi accordi di collaborazione possono avvalersi, anche mediante riuso ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle soluzioni tecnologiche a tale fine già realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogati, ovvero utilizzare l'infrastruttura tecnologica del Ministero della salute già attiva per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate da estendere alla registrazione dei dati di cui all'allegato II. Il Ministero della salute rende operativa l'estensione dell'infrastruttura tecnologica per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie dandone comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

Art. 8.

Ottimizzazione

1. L'accuratezza e la validità dei dati di cui all'art. 5, comma 1 devono essere garantiti attraverso documentati e adeguati programmi di garanzia della qualità ai quali provvede il responsabile di impianto radiologico e lo specialista in fisica medica secondo le modalità definite nell'art. 163 del decreto legislativo.

2. L'esercente, con i professionisti di cui all'art. 168, comma 1 del decreto legislativo, ciascuno per le proprie responsabilità, come definite nel decreto legislativo, organizza le attività della radiologia diagnostica e interventistica e della medicina nucleare, affinché sia garantita la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione dei dati.

Art. 9.

Aggiornamento

1. Al fine di assicurare il monitoraggio della qualità e completezza dei dati come richiesti dal presente decreto e per garantire il continuo aggiornamento nel rispetto dello stato dell'arte degli orientamenti dell'Unione europea e internazionali in materia, è istituito presso il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria, apposito gruppo di lavoro, composto anche da rappresentanti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e dall'Istituto superiore di sanità.

2. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 può individuare ulteriori modalità di trasmissione dei dati, sulla base dell'aggiornamento tecnologico delle strutture sanitarie e delle regioni o Province autonome di Trento e Bolzano, fornire ulteriori indicazioni sulla elaborazione dei dati di cui all'art. 5 e sulle valutazioni di cui all'art. 6, modificare l'elenco delle sotto-categorie di procedure sulla base di eventuali aggiornamenti del nomenclatore delle prestazioni nazionali di assistenza specialistica ambulatoriale o del quaderno della salute n. 12 del 2011.

3. Per la partecipazione al gruppo di lavoro non sono dovuti compensi, emolumenti, comunque denominati, né rimborsi spese a carico del Ministero della salute.

Art. 10.

Ritardi, inadempienze e disposizioni finanziarie

1. Il conferimento dei dati come definiti nel presente decreto e nei termini previsti dall'art. 7 è ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli esercenti ai sensi dell'art. 168 del decreto legislativo.

2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2023

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2961




| ALLEGATO I - CORRELAZIONE TRA CATEGORIE E SOTTO-CATEGORIE DI PROCEDURE RADIOLOGICHE E PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E MEDICINA NUCLEARE DEL NOMENCLATORE NAZIONALE DEL 2017 | | |
|---|---|---|
| Categorie di procedure | Sotto-categorie di procedure | Codice e descrizione prestazioni - Nomenclatore nazionale (2017) |
| Procedure radiografiche | Radiografie distretto cranio | 87.05 - DACRIOCISTOGRAFIA 87.06.1 - RX GHIANDOLE SALIVARI CON MDC, STUDIO MONOLATERALE. Incluso: esame diretto 87.09.1 - RX DEI TESSUTI MOLLI DELLA FACCIA, DEL CAPO E DEL COLLO. Esame diretto di: laringe, rinofaringe, ghiandole salivar 87.12.1 - TELERADIOGRAFIA DEL CRANIO. Per cefalometria ortodontica 87.16.3 - STRATIGRAFIA DELL'ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE MONOLATERALE. Incluso: esame diretto ed eventuale stratigrafia dinamica 87.16.4 - STRATIGRAFIA DELL'ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE BILATERALE. Incluso: esame diretto ed eventuale stratigrafia dinamica 87.16.6 - RX ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE MONOLATERALE 87.16.7 - RX EMIMANDIBOLA 87.17.3 - CONTROLLO RADIOLOGICO DI DERIVAZIONI LIQUORALI D 87.17.4 - RX STANDARD DEL CRANIO. Studio in anteroposteriore, laterolaterale e occipito-naso-mentc |
| | Radiografie distretto del torace | 87.06 - FARINGOGRAFIA. Incluso: esame diretto 87.09.2 - RX DEL TRATTO FARINGO-CRICO-ESOFAGEO-CARDIALE. Studio funzionale della via digestiva superiore, con MDC baritato o idrosolubile. Incluso: videoregistrazione 87.43.1 - RX DELLO SCHELETRO COSTALE BILATERALE. Studio panoramico dello scheletro toracico. Escluso: colonna vertebrale 87.43.3 - RX DELLO SCHELETRO COSTALE MONOLATERALE 87.43.4 - RX DELLO STERNO 87.43.5 - RX DELLA CLAVICOLA 87.44.1 - RX DEL TORACE. Radiografia standard del torace in 2 proiezioni posteroanteriore e laterolaterale 88.21.1 - RX DELLO STRETTO TORACICO SUPERIORE - STUDIO DELLA CLAVICOLA E DELL'ARTICOLAZIONE STERNOCLAVEARE |
| | Radiografie distretto dell'addome | 87.61 - RX COMPLETA DEL TUBO DIGERENTE CON MDC BARITATO O IDROSOLUBILE 87.62 - RX DEL TRATTO GASTROINTESTINALE SUPERIORE CON MDC SINGOLO BARITATO O IDROSOLUBILE. Studio seriato delle prime vie del tubo digerente (esofago stomaco e duodeno) 87.62.1 - RX DELL'ESOFAGO CON MDC SINGOLO 87.62.2 - RX DELL'ESOFAGO CON DOPPIO CONTRASTO. Non associabile a Rx dell'esofago, stomaco e duodeno con doppio MDC (87.62.3) 87.62.3 - RX DELL'ESOFAGO, STOMACO E DUODENO CON DOPPIO MDC. Non associabile a: RX DELL'ESOFAGO CON DOPPIO CONTRASTO (87.62.2) 87.63 - STUDIO SERIATO DELL' INTESTINO TENUE CON SINGOLO CONTRASTO 87.64.1 - TEMPO DI TRANSITO INTESTINALE 87.65.1 - CLISMA OPACO SEMPLICE CON MDC BARITATO O IDROSOLUBILE 87.65.2 - CLISMA DEL COLON CON DOPPIO CONTRASTO 87.65.3 - CLISMA DEL TENUE CON DOPPIO CONTRASTO (con enteroclisi) 87.69.2 - ANSOGRAMMA COLICO PER ATRESIA ANORETTALE 88.19 - RX DIRETTA DELL' ADDOME [RX DELL'ADDOME] [RX APPARATO URINARIO A VUOTO] |
| | Radiografie del rachide | 87.22 - RX DELLA COLONNA CERVICALE. Incluso: studio dinamico 87.23 - RX DELLA COLONNA DORSALE. Incluso: studio dinamico 87.23.6 - RX MORFOMETRIA VERTEBRALE DORSALE. Valutazione delle altezze dei somi vertebrali su radiografia in LL della colonna per definizione quantitativa di frattura benigna osteoporotica, con tecnica radiologica o DXI 87.24 - RX DELLA COLONNA LOMBOSACRALE. Incluso: studio dinamico 87.24.6 - RX STANDARD SACROCOCCIGE. Non associabile a RX MORFOMETRIA VERTEBRALE LOMBARE (87.24.7) 87.24.7 - RX MORFOMETRIA VERTEBRALE LOMBARE. Valutazione delle altezze dei somi vertebrali su radiografia in LL della colonna per definizione quantitativa di frattura benigna osteoporotica, con tecnica radiologica o DXA. Non associabile a Rx standard sacrococcige (87.24.6) 87.29 - RX COMPLETA DELLA COLONNA E DEL BACINO SOTTO CARICO. Non associabile a RX STANDARD SACROCOCCIGE (87.24.6); RX MORFOMETRIA VERTEBRALE LOMBARE (87.24.7) |
| Procedure Mammografiche | Radiografie del bacino, degli arti, delle articolazioni e densitometria ossea | 88.26.1 - RX DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROLIACHE 88.26.2 - RX DELL'ANCA 88.21.2 - RX DELLA SPALLA 88.21.3 - RX DEL BRACCIO 88.22.1 - RX DEL GOMITO 88.22.2 - RX DELL'AVAMBRACCIO 88.23.1 - RX DEL POLSO 88.23.2 - RX DELLA MANO comprese le dita 88.27.1 - RX DEL FEMORE 88.27.2 - RX DEL GINOCCHIO 88.27.3 - RX DELLA GAMBIA 88.28.1 - RX DELLA CAVIGLIA 88.28.2 - RX DEL PIEDE [CALCAGNO] comprese le dita 88.29.1 - RX COMPLETA DEGLI ARTI INFERIORI E DEL BACINO SOTTO CARICO 88.29.3 - STUDIO ARTICOLARE DINAMICO SOTTO STRESS E/O SOTTOCARICO. Per singola articolazione periferica 88.31 - RX DELLO SCHELETRO IN TOTO [RX scheletro per patologia sistemica] 88.31.1 - RX COMPLETA DEL LATTANTE 88.33.1 - STUDIO DELL' ETÀ' OSSEA 88.99.3 - DENSITOMETRIA OSSEA. DXA TOTAL BODY 88.99.6 - DENSITOMETRIA OSSEA. DXA LOMBARE 88.99.7 - DENSITOMETRIA OSSEA. DXA FEMORALE 88.99.8 - DENSITOMETRIA OSSEA. DXA ULTRADISTALE |
| | Radiografie dentali | 87.11.2 - RX CON OCCLUSALE DELLE ARCADE DENTARIE. Due arcate: superiore e inferiore 87.11.3 - ORTOPANORAMICA DELLE ARCADE DENTARIE. Arcate dentarie complete superiore e inferiore (OPT) |
| | Mammografie digitali | 87.35 - GALATTOGRAFIA [DUTTOGRAFIA, DUTTOGALATTOGRAFIA] MONOLATERALE 87.37.1 - MAMMOGRAFIA BILATERALE 87.37.2 - MAMMOGRAFIA MONOLATERALE - TOMOSINTESI - MAMMOGRAFIA DIGITALE EFFETTUATE CON SOMMINISTRAZIONE DEL MEZZO DI CONTRASTO |

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Procedure fluoroscopiche | Procedure fluoroscopiche per gli apparati digerente e urogenitale | 87.54.1 - COLANGIOGRAFIA TRANSCATETERE. Incluso: esame diretto |
| | | 87.69.3 - DEFECOGRAFIA 87.69.4 - ENTEROCOLPOCISTODEFECOGRAFIA 87.73 - UROGRAFIA ENDOVENOSA. Incluso: esame diretto, cistografia ed eventuale tomografia renale 87.74.1 - PIELOGRAFIA RETROGRADA MONOLATERALE. Incluso: esame diretto 87.74.2 - PIELOGRAFIA RETROGRADA BILATERALE. Incluso: esame diretto 87.75.1 - PIELOGRAFIA TRANSPIELOSTOMICA MONOLATERALE. Incluso: esame diretto 87.76 - CISTOURETROGRAFIA RETROGRADA E MINZIONALE 87.76.1 - CISTOURETROGRAFIA MINZIONALE 87.79.1 - URETROGRAFIA RETROGRADA 87.79.2 - ESAME UROVIDEODINAMICO [RX] 87.83 - ISTEROSALPINGOGRAFIA. Incluso: esame diretto Diagnostica per immagini Ostetrica e ginecologia 88.03.2 - FISTOLOGRAFIA 88.65.2 - FLEBOGRAFIA RENALE 88.65.4 - FLEBOGRAFIA SPERMATICA |
| TC distretto del cranio | TC distretto del collo | 87.03 - TC CRANIO-ENCEFALO. Non associabile a TC Sella Turcica (87.03.A) e TC Orbite (87.03.C) 87.03.1 - TC CRANIO-ENCEFALO SENZA E CON MDC. Non associabile a TC Sella Turcica con e senza MDC (87.03.B) e TC Orbite con e senza MDC (87.03.D) 87.03.2 - TC MASSICCIO FACCIALE [mascellare, mandibolare, seni paranasali, etmoide, articolazioni temporo-mandibolari] 87.03.3 - TC MASSICCIO FACCIALE SENZA E CON MDC [mascellare, mandibolare, seni paranasali, etmoide, articolazioni temporo-mandibolari] 87.03.5 - TC DELL' ORECCHIO [orecchio medio e interno, rocche e mastoidi, base cranica e angolo ponto cerebellare] 87.03.6 - TC DELL' ORECCHIO SENZA E CON MDC [orecchio medio e interno, rocche e mastoidi, base cranica e angolo ponto cerebellare] 87.03.9 - TC DELLE GHIANDOLE SALIVARI [SCIALO TC] 87.03.A - TC SELLA TURCICA (studio selettivo) 87.03.B - TC DELLA SELLA TURCICA SENZA E CON MDC (studio selettivo) 87.03.C - TC ORBITE (studio selettivo) 87.03.D - TC ORBITE SENZA E CON MDC (studio selettivo) 88.41.1 - ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI. Non associabile a ANGIO TC DEI VASI DEL COLLO [CAROTIDI] (88.41.2) e ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI E DEL COLLO [CAROTIDI] (88.41.3) |
| | | 87.03.7 - TC DEL COLLO [ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi, faringe, laringe, esofago cervicale] 87.03.8 - TC DEL COLLO SENZA E CON MDC [ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi, faringe, laringe, esofago cervicale] 88.41.2 - ANGIO TC DEI VASI DEL COLLO [CAROTIDI]. Non associabile a ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI (88.41.1) e ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI E DEL COLLO [CAROTIDI] (88.41.3) 88.41.3 - ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI E DEL COLLO [CAROTIDI]. Non associabile a 88.41.1 e 88.41.2 |
| | | 87.41 - TC DEL TORACE [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino] 87.41.1 - TC DEL TORACE SENZA E CON MDC [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino] 87.42.4 - TC CUORE. Non associabile a TC del cuore senza e con mdc (87.42.5) Diagnostica per immagini 87.42.5 - TC DEL CUORE SENZA E CON MDC. Non associabile a TC del cuore (87.42.4) e TC coronarografia (87.42.6) 87.42.6 - TC CORONAROGRAFIA. Non associabile a TC del cuore senza e con mdc (87.42.5) 88.43 - ANGIO TC DEL CIRCOLO POLMONARE 88.44.1 - ANGIO TC DELL'AORTA TORACICA. Non associabile a ANGIO TC DELL'AORTA ADDOMINALE (88.47.1) e ANGIO TC DELL'AORTA TORACO ADDOMINALE (88.47.2) |
| | | 88.01.1 - TC DELL' ADDOME SUPERIORE. Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, tenue, grandi vasi addominali, reni e surren 88.01.2 - TC DELL' ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC. Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, tenue, grandi vasi addominali, reni e surren 88.01.3 - TC DELL' ADDOME INFERIORE. Incluso: Pelvi, colon e retto, vescica, utero e annessi 88.01.4 - TC DELL' ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC. Incluso: Pelvi, colon e retto, vescica, utero e annessi o prostata 88.01.5 - TC DELL' ADDOME COMPLETO 88.01.6 - TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC 88.01.7 - TC FEGATO MULTIFASICA. Non associabile a TC DELL' ADDOME SUPERIORE (88.01.1) e TC DELL' ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC (88.01.2) |
| TC distretto dell'addome-pelvi | TC distretto del rachide | 88.01.8 - TC [CLISMA TC] TENUE (con enteroclisi). Incluso: eventuale studio dell'addome extraintestinale. Non associabile a TC DELL' ADDOME SUPERIORE (88.01.1) e TC DELL' ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC (88.01.2) 88.01.9 - TC COLON. Incluso: eventuale studio dell'addome extraintestinale e Colonscopia virtuale. Non associabile a TC DELL' ADDOME SUPERIORE (88.01.1) e TC DELL' ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC (88.01.2), TC DELL' ADDOME INFERIORE (88.01.3), TC DELL' ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC (88.01.4), TC DELL' ADDOME COMPLETO (88.01.5), TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC 88.02.1 - TC UROGRAFIA. Incluso: eventuale studio dell'addome extraurinario. Non associabile a TC DELL' ADDOME SUPERIORE (88.01.1) e TC DELL' ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC (88.01.2), TC DELL' ADDOME INFERIORE (88.01.3), TC DELL' ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC (88.01.4), TC DELL' ADDOME COMPLETO (88.01.5), TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC (88.01.6) 88.45 - ANGIO TC DELLE ARTERIE RENALI. Non associabile a ANGIO TC DI AORTA ADDOMINALE E ARTERIE RENALI (88.45.1) 88.45.1 - ANGIO TC DI AORTA ADDOMINALE E ARTERIE RENALI. Non associabile a ANGIO TC DELLE ARTERIE RENALI (88.45) e ANGIO TC DELL'AORTA TORACO ADDOMINALE (88.47.1) 88.47.1 - ANGIO TC DELL'AORTA ADDOMINALE. Non associabile a ANGIO TC DELL'AORTA TORACICA (88.44.1) e ANGIO TC DELL'AORTA TORACO ADDOMINALE (88.47.2) 88.47.2 - ANGIO TC DELL'AORTA TORACO ADDOMINALE. Non associabile a ANGIO TC DELL'AORTA TORACICA (88.44.1) e ANGIO TC DELL'AORTA ADDOMINALE (88.47.1) 88.47.3 - ANGIO TC DI AORTA ADDOMINALE E ARTI INFERIORI. Non associabile a ANGIO TC [ARTERIOSA E 88.47.3 VENOSA] DEGLI ARTI INFERIORI (88.48.1) e ANGIO TC DELL'AORTA ADDOMINALE (88.47.1) 88.38.5 - TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE |
| | | 88.38.A - TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE. Incluso: eventuale valutazione delle strutture del collo. Non associabile a: TC DEL COLLO (87.03.7) e TC TOTAL BODY PER STADIAZIONE ONCOLOGICA (88.38.9) 88.38.B - TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE TORACICO. Incluso: eventuale valutazione delle strutture toraciche. Non associabile a TC DEL TORACE (87.41), TC DEL TORACE SENZA E CON MDC (87.41.1), TC TOTAL BODY PER STADIAZIONE ONCOLOGICA (88.38.9) 88.38.D - TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE SENZA E CON MDC. Incluso: eventuale valutazione delle strutture del collo. Non associabile a TC DEL COLLO SENZA E CON MDC (87.03.8) e TC TOTAL BODY PER STADIAZIONE ONCOLOGICA (88.38.9) 88.38.F - TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE LOMBOSACRALE E DEL SACRO COCCIGE SENZA E CON MDC. Incluso: eventuale valutazione delle strutture addominali. Non associabile a TC DELL' ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC (88.01.2), TC DELL' ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC (88.01.4), TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC (88.01.6), TC TOTAL BODY PER STADIAZIONE ONCOLOGICA (88.38.9) |
| Procedure TC | TC total Body | 88.38.9 - TC TOTAL BODY PER STADIAZIONE ONCOLOGICA. Almeno tre distretti anatomici 88.38.8 - ARTRO TC. Spalla o gomito o ginocchio 88.38.G - TC DELLA SPALLA. Non associabile a TC DEL BRACCIO (88.38.H) e TC DI SPALLA E BRACCIO (88.38.N) 88.38.H - TC DEL BRACCIO. Non associabile a TC DELLA SPALLA (88.38.G) e TC DI SPALLA E BRACCIO (88.38.N) 88.38.J - TC DEL GOMITO. Non associabile a TC DELL'AVAMBRACCIO (88.38.K) e TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO (88.38.P) 88.38.K - TC DELL'AVAMBRACCIO. Non associabile a TC DEL GOMITO (88.38.J) e TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO (88.38.P) |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>88.38.L - TC DEL POLSO. Non associabile a TC DELLA MANO (88.38.M) e TC DI POLSO E MANO (88.38.Q)</p> <p>88.38.M - TC DELLA MANO. Non associabile a TC DEL POLSO (88.38.L) e TC DI POLSO E MANO (88.38.Q)</p> <p>88.38.N - TC DI SPALLA E BRACCIO. Non associabile a TC DELLA SPALLA (88.38.G) e TC DEL BRACCIO (88.38.H)</p> <p>88.38.P - TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO. Non associabile a TC DEL GOMITO (88.38.J) e TC DELL'AVAMBRACCIO (88.38.K)</p> <p>88.38.Q - TC DI POLSO E MANO. Non associabile a TC DEL POLSO (88.38.L) e TC DELLA MANO (88.38.M)</p> <p>88.38.R - TC DELLA SPALLA SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DEL BRACCIO SENZA E CON MDC (88.38.S) e TC DI SPALLA E BRACCIO SENZA E CON MDC (88.38.X)</p> <p>88.38.S - TC DEL BRACCIO SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DELLA SPALLA SENZA E CON MDC (88.38.R) e TC DI SPALLA E BRACCIO SENZA E CON MDC (88.38.X)</p> <p>88.38.T - TC DEL GOMITO SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DELL'AVAMBRACCIO SENZA E CON MDC (88.38.U) e TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO SENZA E CON MDC (88.38.Y)</p> <p>88.38.U - TC DELL'AVAMBRACCIO SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DEL GOMITO SENZA E CON MDC (88.38.T) e TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO SENZA E CON MDC (88.38.Y)</p> <p>88.38.V - TC DEL POLSO SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DELLA MANO SENZA E CON MDC (88.38.W) e TC DI POLSO E MANO SENZA E CON MDC (88.38.Z)</p> <p>88.38.W - TC DELLA MANO SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DEL POLSO SENZA E CON MDC (88.38.V) e TC DI POLSO E MANO SENZA E CON MDC (88.38.Z)</p> <p>88.38.X - TC DI SPALLA E BRACCIO SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DELLA SPALLA SENZA E CON MDC (88.38.R) e TC DEL BRACCIO SENZA E CON MDC (88.38.S)</p> <p>88.38.Y - TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DEL GOMITO SENZA E CON MDC (88.38.T) e TC DELL'AVAMBRACCIO SENZA E CON MDC (88.38.U)</p> <p>88.38.Z - TC DI POLSO E MANO SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DEL POLSO SENZA E CON MDC (88.38.V) e TC DELLA MANO SENZA E CON MDC (88.38.W)</p> <p>88.39.2 - TC DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE. Non associabile a TC DELLA COSCIA [TC DEL FEMORE] (88.39.3) e TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE (88.38.5) e TC DEL GINOCCHIO (88.39.4)</p> <p>88.39.3 - TC DELLA COSCIA [TC DEL FEMORE]. Non associabile a TC DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE (88.39.2), TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE (88.38.5) e TC DEL GINOCCHIO (88.39.4)</p> <p>88.39.4 - TC DEL GINOCCHIO. Non associabile a TC DELLA COSCIA [TC DEL FEMORE] (88.39.3) e TC DELLA GAMBA (88.39.5)</p> <p>88.39.5 - TC DELLA GAMBA. Non associabile a TC DEL GINOCCHIO (88.39.4) e TC DELLA CAVIGLIA (88.39.6)</p> <p>88.39.6 - TC DELLA CAVIGLIA. Non associabile a TC DEL PIEDE (88.39.7) e TC DELLA GAMBA (88.39.5)</p> <p>88.39.7 - TC DEL PIEDE. Non associabile a TC DELLA CAVIGLIA (88.39.6)</p> <p>88.39.8 - TC DI GINOCCHIO E GAMBA. Non associabile a TC DEL GINOCCHIO (88.39.4) e TC DELLA GAMBA (88.39.5)</p> <p>88.39.9 - TC DI CAVIGLIA E PIEDE. Non associabile a TC DEL PIEDE (88.39.7) e TC DELLA CAVIGLIA (88.39.6)</p> <p>88.39.A - TC DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE SENZA E CON MDC. Non associabile TC DELLA COSCIA [TC DEL FEMORE] SENZA E CON MDC (88.39.B) e TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE (88.38.5)</p> <p>88.39.B - TC DELLA COSCIA [TC DEL FEMORE] SENZA E CON MDC. Non associabile TC DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE SENZA E CON MDC (88.39.A) e TC DEL GINOCCHIO SENZA E CON MDC (88.39.C)</p> <p>88.39.C - TC DEL GINOCCHIO SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DELLA COSCIA [TC DEL FEMORE] SENZA E CON MDC (88.39.B) e TC DELLA GAMBA SENZA E CON MDC (88.39.D)</p> <p>88.39.D - TC DELLA GAMBA SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DEL GINOCCHIO SENZA E CON MDC (88.39.C) e TC DELLA CAVIGLIA SENZA E CON MDC (88.39.E)</p> <p>88.39.E - TC DELLA CAVIGLIA SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DELLA GAMBA SENZA E CON MDC (88.39.D) e TC DEL PIEDE SENZA E CON MDC (88.39.F)</p> <p>88.39.F - TC DEL PIEDE SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DELLA CAVIGLIA SENZA E CON MDC (88.39.E)</p> <p>88.39.G - TC DI GINOCCHIO E GAMBA SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DEL GINOCCHIO SENZA E CON MDC (88.39.C) e TC DELLA GAMBA SENZA E CON MDC (88.39.D)</p> <p>88.39.H - TC DI CAVIGLIA E PIEDE SENZA E CON MDC. Non associabile a: TC DI CAVIGLIA E PIEDE (88.39.9), TC DELLA CAVIGLIA SENZA E CON MDC (88.39.E) e TC DEL PIEDE SENZA E CON MDC (88.39.F)</p> <p>88.48.1 - ANGIO TC [ARTERIOSA E VENOSA] DEGLI ARTI INFERIORI. Non associabile a ANGIO TC DELL'AORTA ADDOMINALE (88.47.1) e ANGIO TC DI AORTA ADDOMINALE E ARTI INFERIORI (88.47.3)</p> <p>88.49.2 - ANGIO TC [ARTERIOSA E VENOSA] DEGLI ARTI SUPERIORI</p> <p>88.99.4 - DENSITOMETRIA OSSEA. TC MONODISTRETTUALE</p> |
| | TC Cone Beam | <p>87.03.E - TC DI SINGOLA ARCATA DENTARIA [DENTALSCAN]</p> <p>87.03.F - TC DELLE ARCADE DENTARIE [DENTALSCAN]</p> |
| | Scintigrafie cerebrali e del distretto testa | <p>92.13 - SCINTIGRAFIA DELLE PARATIROIDI. Non associabile a 92.13.2</p> <p>92.13.2 - SCINTIGRAFIA DELLE PARATIROIDI CON INDAGINE TOMOGRAFICA</p> <p>92.11.9 - TOMOSINTIGRAFIA [SPET] CEREBRALE CON TRACCIANTI RECETTORIALI O INDICATORI POSITIVI DI NEOPLASIA</p> <p>92.11.5 - TOMOSINTIGRAFIA [SPET] CEREBRALE CON TRACCIANTE DI PERFUSIONE. In condizioni basali, sotto stimolo farmacologico o di attivazione</p> |
| | Scintigrafie del distretto tiroideo | <p>92.01.1 - CAPTAZIONE TIROIDEA</p> <p>92.01.3 - SCINTIGRAFIA TIROIDEA</p> <p>92.01.5 - SCINTIGRAFIA TIROIDEA CON IODIO-123</p> |
| | Scintigrafie cardiache | <p>92.05.4 - ANGIOCARDIOSINTIGRAFIA ALL'EQUILIBRIO a riposo e dopo test provocativo da stimolo (fisico o farmacologico). Incluso: test cardiovascolare provocativo da sforzo o farmacologico ed eventuale SPET. Non associabile a ANGIOCARDIOSINTIGRAFIA ALL'EQUILIBRIO a riposo (92.05.A)</p> <p>92.05.A - ANGIOCARDIOSINTIGRAFIA ALL'EQUILIBRIO a riposo. Non associabile a 92.05.4</p> <p>92.05.E - TOMOSINTIGRAFIA MIOCARDICA [G-SPET] DI PERFUSIONE A RIPOSO. Incluso: valutazione quantitativa della funzione e dei volumi ventricolari. Non associabile a 92.09.1</p> <p>92.05.F - TOMOSINTIGRAFIA MIOCARDICA [G-SPET] DI PERFUSIONE DA STIMOLO FISICO O FARMACOLOGICO. Incluso: valutazione quantitativa della funzione e dei volumi ventricolari. Incluso test cardiovascolare provocativo da sforzo o farmacologico. Non associabile a ECG da sforzo</p> <p>92.09.2 - TOMOSINTIGRAFIA MIOCARDICA [SPET] DI PERFUSIONE A RIPOSO</p> <p>92.09.9 - TOMOSINTIGRAFIA MIOCARDICA [SPET] DI PERFUSIONE DA STIMOLO FISICO O FARMACOLOGICO. Incluso: test cardiovascolare provocativo da sforzo o farmacologico. Non associabile a ECG da sforzo Diagnostica per immagini Medicina nucleare</p> <p>92.09.B - SCINTIGRAFIA [SPET] MIOCARDICA CON TRACCIANTE DI INNERVAZIONE O RECETTORIALE O NEURORECETTORIALE O DI METABOLISMO.</p> |
| | Scintigrafie dell'apparato digerente | <p>92.04.1 - SCINTIGRAFIA SEQUENZIALE DELLE GHIANDOLE SALIVARI CON STUDIO FUNZIONALE</p> <p>92.04.2 - STUDIO DEL TRANSITO ESOFAGEO Non associabile a 92.04.6</p> <p>92.04.3 - STUDIO DEL REFLUSSO GASTRO-ESOFAGEO</p> <p>92.04.4 - VALUTAZIONE DELLE GASTROENTERORRAGE</p> <p>92.04.6 - SVUOTAMENTO GASTRICO: VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE MOTORIA GASTRICA</p> <p>92.04.7 - RICERCA DI MUCOSA GASTRICA ECTOPICA</p> |
| | Scintigrafie del distretto epatico, renale e surrenalico | <p>92.02.2 - SCINTIGRAFIA EPATICA PER RICERCA DI LESIONI ANGIOMATOSE CON INDAGINE TOMOGRAFICA</p> <p>92.02.3 - SCINTIGRAFIA SEQUENZIALE EPATOBILIARE INCLUSA VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE COLECISTICA E/O DEL REFLUSSO DUODENO-GASTRICO</p> <p>92.03.1 - SCINTIGRAFIA RENALE STATICA. Non associabile a SCINTIGRAFIA RENALE STATICA CON INDAGINE TOMOGRAFICA (92.03.8)</p> <p>92.03.3 - SCINTIGRAFIA SEQUENZIALE RENALE. Studio sequenziale della funzione renale senza o con prove farmacologiche Incluso: misura contestuale della funzionalità renale separata ("in vivo")</p> <p>92.03.4 - STUDIO DEL REFLUSSO VESICICO-URETERALE. Mediante cistosintigrafia minzionale diretta. Incluso: posizionamento di catetere</p> <p>92.03.8 - SCINTIGRAFIA RENALE STATICA CON INDAGINE TOMOGRAFICA. Non associabile a SCINTIGRAFIA RENALE (92.03.1)</p> <p>92.19.1 - SCINTIGRAFIA SURRENALICA CORTICALE</p> <p>92.19.2 - SCINTIGRAFIA SURRENALICA MIDOLLARE</p> |
| | Scintigrafie polmonari | <p>92.15.1 - SCINTIGRAFIA POLMONARE PERFUSIONALE, INCLUSA EVENTUALE STUDIO QUANTITATIVO DIFFERENZIALE DELLA FUNZIONE POLMONARE. Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica</p> <p>92.15.2 - SCINTIGRAFIA POLMONARE VENTILATORIA INCLUSA EVENTUALE STUDIO QUANTITATIVO DIFFERENZIALE DELLA FUNZIONE POLMONARE. Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica</p> <p>92.15.4 - SCINTIGRAFIA POLMONARE CON INDICATORE POSITIVO DI NEOPLASIA. Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica</p> <p>92.15.6 - VALUTAZIONE DELLA CLEARANCE POLMONARE CON TECNICA SCINTIGRAFICA</p> |
| | Scintigrafie ossee | <p>92.18.2 - SCINTIGRAFIA OSSEA O ARTICOLARE GLOBALE CORPOREA. Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica segmentaria a completamento della prestazione</p> <p>92.18.7 - SCINTIGRAFIA OSSEA O ARTICOLARE O SEGMENTARIA TRIFASICA. Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica. Non associabile a 92.18.2</p> |




| | |
|--|--|
| Altre scintigrafie | 92.05.6 - SCINTIGRAFIA DEL MIDOLLO OSSEO GLOBALE CORPOREA. Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica segmentaria a completamento della prestazione |
| | 92.18.B - SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA CON TRACCIANTI IMMUNOLOGICI O RECETTORIALI. Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica segmentaria a completamento della prestazioni |
| | 92.16.1 - SCINTIGRAFIA LINFATICA E LINFOGIANDOLARE SEGMENTARIA. Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica |
| | 92.16.2 - SCINTIGRAFIA MAMMARIA CON INDICATORI POSITIVI DI NEOPLASIA |
| | 92.18.1 - SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA CON INDICATORI POSITIVI DI NEOPLASIA O DI FLOGOSI. Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica segmentaria a completamento della prestazioni |
| | 92.18.A - SCINTIGRAFIA CON LEUCOCITI RADIOMARCATI Incluso: eventuale indagine total body e tomoscintigrafica segmentaria a completamento della prestazioni |
| PET e PET/TC dell'area cerebrale | 92.18.8 - SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA CON IODIO-131 Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica segmentaria a completamento della prestazioni |
| | 92.18.9 - SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA CON IODIO-131 con stimolazione farmacologica (Tireotropina alfa). Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica segmentaria a completamento della prestazione |
| | 92.19.8 - SCINTIGRAFIA SEGMENTARIA CON INDICATORI POSITIVI DI NEOPLASIA O DI FLOGOSI. Non associabile a 92.15.4, 92.16.2, 92.18.1 |
| PET e PET/TC del miocardio | 92.19.5 - ANGIOSINTIGRAFIA [ANGIOGRAFIA, VENOGRAFIA RADIOISOTOPICA] |
| | 92.11.6 - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI [PET] CEREBRALE CON FDG |
| | 92.11.A - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI [PET] CEREBRALE CON ALTRI RADIOFARMACI |
| PET e PET/TC total body | 92.05.7 - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI [PET TC] MIOCARDICA CON FDG |
| | 92.05.C - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI [PET TC] MIOCARDICA DI PERFUSIONE CON AMMONIA |
| | 92.05.D - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI [PET TC] MIOCARDICA CON ALTRI RADIOFARMACI |
| PET/RM | 92.09.1 - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI [PET TC] MIOCARDICA DI PERFUSIONE A RIPOSO E DA STIMOLO: STUDIO QUALITATIVO. Incluso: test cardiovascolare provocativo da sforzo o farmacologico. Non associabile a |
| | 92.18.C - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI [PET] GLOBALE CORPOREA CON FDG |
| | 92.18.D - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI [PET] GLOBALE CORPOREA CON ALTRI FARMACI, Incluso: eventuale indagine tomografica PET segmentaria a completamento della prestazioni |
| | TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI CON MACCHINA IBRIDA PET/RM (RM senza mdc paramagnetico) |
| CORRELAZIONE TRA CATEGORIE E SOTTO CATEGORIE DI PROCEDURE DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA E PRESTAZIONI DEI QUADERNI DEL MINISTERO SALUTE | |
| Embolizzazioni | 39.79 - EMBOLIZZAZIONE ENDOARTERIOSA ADDOMINALE |
| | 39.71 - EMBOLIZZAZIONE ANEURISMA ADDOMINALE |
| | 39.72 - EMBOLIZZAZIONE MALFORMAZIONE A.V. |
| | 39.72 - EMBOLIZZAZIONE ANEURISMA CEREBRALE |
| | 39.79 - EMBOLIZZAZIONE ARTERIE BRONCHIALI |
| | 39.79 - EMBOLIZZAZIONE ARTERIE POLMONARI |
| | 39.79 - EMBOLIZZAZIONE FISTOLE A. V. POLMONARI |
| | 44.44 - EMBOLIZZAZIONE SANGUINAMENTO FEGATO -VIE BILIARI- PANCREAS |
| | 44.44 - EMBOLIZZAZIONE ARTERIA SPLENICA |
| | 44.44 - EMBOLIZZAZIONE VASI SPLANCNICI |
| | 39.79 - EMBOLIZZAZIONE FEGATO ARTERIOSA |
| | 39.79 - EMBOLIZZAZIONE FEGATO VENOSA |
| | 44.44 - EMBOLIZZAZIONE PORTALE |
| | 44.44 - EMBOLIZZAZIONE TUMORE RENALE |
| | 39.79 - EMBOLIZZAZIONE FISTOLE AV RENALI |
| | 44.44 - EMBOLIZZAZIONE VARICI GASTROESOFAGEE |
| | 39.79 - EMBOLIZZAZIONE VARICI GASTROESOFAGEE (ENDOVASCOLARE) |
| | 68.29 - EMBOLIZZAZIONE FIBROMA UTERINO |
| | 65.29 - EMBOLIZZAZIONE TUMORI OVAIO |
| | 68.29 - EMBOLIZZAZIONE TUMORI UTERO |
| | 68.29+99.29 - EMBOLIZZAZIONE TUMORE APPARATO GENITALE FEM. |
| | 83.98 - EMBOLIZZAZIONE TESSUTI MOLLI |
| | 39.72 - EMBOLIZZAZIONE CAROTIDE ESTERNA |
| | 39.72 - EMBOLIZZAZIONE FISTOLA A. V. CAROTIDE ESTERNA |
| | 39.72 - EMBOLIZZAZIONE FISTOLA CAROTIDO-CAVERNOSA |
| | 39.72 - EMBOLIZZAZIONE MENINGIOMA |
| | 39.72 - EMBOLIZZAZIONE FISTOLA DURALE CEREBRALE |
| | 39.72 - EMBOLIZZAZIONE MALFORMAZIONE A. V. CEREBRALE |
| | 39.72 - EMBOLIZZAZIONE VASCOLARE INTRACRANICA |
| | 39.72 - EMBOLIZZAZIONE TUMORE SPLANCNOCRANIO |
| | 39.72 - EMBOLIZZAZIONE ANGIOMA SPLANCNOCRANIO |
| | 39.72 - EMBOLIZZAZIONE TUMORE ENDOCRANIO |
| | 39.72 - EMBOLIZZAZIONE VASI INTRACRANICI |
| | 39.79 - EMBOLIZZAZIONE ARTI SUPERIORI |
| | 39.79 - EMBOLIZZAZIONE ARTI INFERIORI |
| | 39.72 - EMBOLIZZAZIONE TUMORI CERVICALI |
| | 39.72 - EMBOLIZZAZIONE TUMORI MIDOLLARI |
| | 39.79 - EMBOLIZZAZIONE MALFORMAZIONI A. V. MIDOLLARI |
| | 39.79 - EMBOLIZZAZIONE FISTOLE DURALI SPINALI |
| | 39.72 - EMBOLIZZAZIONE FISTOLE DURALI COLLO |
| | 63.1+99.29 - SCLEROEMBOLETTIZZAZIONE VARICOCELE SCROTALE |
| | 65.29+99.29 - SCLEROEMBOLETTIZZAZIONE VARICOCELE PELVICO |
| | 39.72 - OCCLUSIONE VASI INTRACRANICI |
| | 39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIE DIGESTIVE |
| | 39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIE RENALI |
| | 39.50 - ANGIOPLASTICA VASI SPLANCNICI |
| | 39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA SUCCLAVIA |
| 00.61 - ANGIOPLASTICA ARTERIA VERTEBRALE | |
| 39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA ANONIMA | |
| 00.64 - ANGIOPLASTICA ARTERIA BASILARE | |
| 00.64 - ANGIOPLASTICA ARTERIE ESOCRANICHE | |
| 00.62 - ANGIOPLASTICA ARTERIE INTRACRANICHE | |




| | | |
|--|---|--|
| Procedure di radiologia interventistica | Angioplastica e dilatazioni transluminali | 39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA ARTO SUPERIORE 39.50 - ANGIOPLASTICA FISTOLA DIALITICA 39.50 - ANGIOPLASTICA FISTOLA AV CHIRURGICA 00.61 - ANGIOPLASTICA ARTERIA CAROTIDE 39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA ILIACA 39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA FEMORALE 39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA POPLITEA 39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA SOTTOGENICOLATA 00.61 - ANGIOPLASTICA VENOSA COLLO 39.50 - ANGIOPLASTICA VENOSA ARTI SUPERIORI 39.50 - ANGIOPLASTICA VENOSA ARTI INFERIORI 39.50 - ANGIOPLASTICA VENOSA TORACE 39.50 - ANGIOPLASTICA VENOSA ADDOME 39.59 - RIVASCOLARIZZAZIONE PERIFERICA CON DEVICE DI TROMBOASPIRAZIONE 39.59 - RIVASCOLARIZZAZIONE PERIFERICA CON LASER 42.92 - DILATAZIONE STENOSI ESOGAGEA 46.85 - DILATAZIONE STENOSI INTESTINALE 58.60 - DILATAZIONE URETRA |
| | Fibrinolisi e trombectomia meccanica | 38.91 - POSIZIONAMENTO CATETERE PER FIBRINOLISI 99.10 - FIBRINOLISI ARTERIOSA ARTI INFERIORI 99.10 - FIBRINOLISI ARTERIOSA ARTI SUPERIORI 99.10 - FIBRINOLISI ARTERIOSA POLMONARE 99.10 - FIBRINOLISI ARTERIOSA RENALE 99.10 - FIBRINOLISI ARTERIOSA VASI SPLANCNICI 99.10 - FIBRINOLISI ARTERIOSA INTRACRANICA 99.19 - FIBRINOLISI ARTERIOSA SUPERSELETTIVA 99.10 + 38.91 - FIBRINOLISI ARTERIE CEREBRALI 99.10 + 38.93 - FIBRINOLISI VENE CEREBRALI TROMBECTOMIA MECCANICA ARTERIE CEREBRALI |
| | Il posizionamento di endoprotesi (STENT GRAFT) | 39.71 - ENDOPROTESI RICOPERTA AORTA ADDOMINALE 39.73 - ENDOPROTESI RICOPERTA AORTA TORACICA 39.79 - ENDOPROTESI RICOPERTA ARTERIE PERIFERICHE 09.44 - ENDOPROTESI NASOLACRIMALE 09.99 - RIMOZIONE ENDOPROTESI NASOLACRIMALE 00.45 - ENDOPROTESI VENA CAVA 59.8 - ENDOPROTESI URETERALE 51.99 - ENDOPROTESI BILIARE PLASTICO 51.99 - ENDOPROTESI BILIARE METALLICO 39.90 - ENDOPROTESI ARTERIA RENALE 39.90 - ENDOPROTESI ARTERIA MESENTERICA 39.90 - ENDOPROTESI ARTERIA ILIACA 39.90 - ENDOPROTESI ARTERIA FEMORALE 39.90 - ENDOPROTESI ARTERIE PERIFERICHE ARTI INTERIORI 39.90 - ENDOPROTESI ARTERIE PERIFERICHE ARTI SUPERIORI 00.64 - ENDOPROTESI ARTERIA VERTEBRALE 39.90 - ENDOPROTESI ARTERIA SUCCLAVIA 00.63 - ENDOPROTESI ARTERIA CAROTIDE 00.64 - ENDOPROTESI ARTERIA BASILARE 00.65 - ENDOPROTESI ARTERIA INTRACRANICA 00.64 - ENDOPROTESI VENOSO COLLO 39.90 - ENDOPROTESI VENOSO ARTI SUPERIORI 39.90 - ENDOPROTESI VENOSO ARTI INFERIORI 39.90 - ENDOPROTESI VENOSO TORACE 39.90 - ENDOPROTESI VENOSO ADDOME 42.99 - ENDOPROTESI METALLICHE ESOFAGEE |
| | Cateterismo vascolare | 38.93 - POSIZIONAMENTO CATETERE VENOSO CENTRALE 39.99 - RECUPERO CORPO ESTRANEO ENDOVASALE VENOSO 39.99 - RECUPERO CORPO ESTRANEO ENDOVASALE ARTERIOSO 39.99 - RECUPERO CATETERI VENOSI E ARTERIOSI 86.06 - POSIZIONAMENTO PORTH 86.07 - RIMOZIONE PORTH O ALTRO CATETERE TUNNELIZZATO 38.7 + 88.51 - CAVOGRAFIA CON POSIZ. FILTRO CAVALE 39.99 - RIMOZIONE FILTRO CAVALE 88.65 + 38.93 - PRELIEVO VENOSO RENALE E CAVALE 39.1 - TIPS 39.49 - REVISIONE TIPS 97.89 - RIMOZIONE CATETERE O INTRODUTTORE 38.91 - CATETERISMO ARTERIOSO 38.93 - CATETERISMO VENOSO |
| | | 99.25 + 50.94 - CHEMIOEMBOLIZZAZIONE HCC (EPATOCARCINOMA) 99.25 + 50.94 - CHEMIOEMBOLIZZAZIONE METASTASI EPATICHE 50.29 + 38.91 - TRATTAMENTO COMBINATO LESIONI EPATICHE RF E STOP FLOW 50.24 - TRATTAMENTO PERCUTANEO CON RF LESIONI FEGATO 55.39 - TRATTAMENTO PERCUTANEO CON RF LESIONI RENE |



| | |
|--|---|
| Chemioembolizzazioni – Trattamenti termo-ablativi | 60.61 - TRATTAMENTO PERCUTANEO CON RF LESIONI PROSTATATA 77.60 - TRATTAMENTO PERCUTANEO CON RF LESIONI OSSEO 32.29+ 87.41 - (TC) TRATTAMENTO PERCUTANEO CON RF LESIONI POLMONE 50.24 + 99.85 - TERMOABLAZIONE NEOPLASIE EPATICHE 92.29 + 50.94 - RADIOEMBOLIZZAZIONE TUMORI EPATICI 50.94 - ALCOLIZZAZIONE PERCUTANEA FEGATO 99.29 + 06.98 - ALCOLIZZAZIONE NODULO TIROIDEO 99.29 + 06.99 - ALCOLIZZAZIONE NODULO PARATIROIDEO 55.92 + 87.71 - TC ASPIRAZIONE PERCUTANEA CISTI RENALE 55.96 - SCLEROTIZZAZIONE CISTI RENALE 99.25 - CHEMIOINFUSIONE ARTERIE PUDENDE 99.25 - CHEMIOINFUSIONE SCHELETRO 99.25 - CHEMIOINFUSIONE TESSUTI MOLLI 99.25 - CHEMIOINFUSIONE SELETTIVA TUMORI CEREBRALI 38.91 - POSIZIONAMENTO CATETERE PER CHEMIOINFUSIONE 54.91 - POSIZIONAMENTO CATETERE DI DENVER 39.92 - SCLEROSI VENOSA |
| Procedure interventistiche sulla colonna vertebrale | 81.65 - VERTEBROPLASTICA 81.66 - CIFOPLASTICA 77.49 - BIOPSIA OSSEA O VERTEBRALE 80.59 - OZONO TERAPIA INTRADISCALE 80.52 - CHEMIONUCLEOLISI 80.59 - NUCLEOTOMIA PERCUTANEA (TC – RX) |
| Drenaggi percutanei | 87.51 - COLANGIOGRAFIA PERCUTANEA 33.93 - DRENAGGIO ASCESSO POLMONARE 33.93 + 88.73/87.41 - DRENAGGIO ASCESSO POLMONARE ECOGUIDATO/TC 96.58 - CONTROLLO DRENAGGIO ASCESSO POLMONARE 34.1 - DRENAGGIO ASCESSO MEDIASTINICO 88.73/87.41 - DRENAGGIO ASCESSO MEDIASTINICO ECOGUIDATO/TC 96.58 - CONTROLLO DRENAGGIO ASCESSO MEDIASTINICO 54.91/88.01 - DRENAGGIO PERCUTANEO ADDOMINALE TC-GUIDATO 54.99 - CONTROLLO DRENAGGIO ADDOMINALE 54.91 - DRENAGGIO FEGATO - VIE BILIARI - PANCREAS - MILZA 88.76/88.01 - DRENAGGIO FEGATO - VIE BILIARI - PANCREAS - MILZA - ECO/TC 54.99 - CONTROLLO DRENAGGIO ADDOME SUPERIORE 54.91 - DRENAGGIO FISTOLE ENTERICHE 51.98 - DRENAGGIO BILIARE TRANSEPATICO 51.98 - CONTROLLO DRENAGGIO BILIARE 51.81 - BILIOPLASTICA – PAPPLOPLASTICA 51.98 + 51.96 - DRENAGGIO BILIARE CON RIMOZIONE CALCOLI 52.01 - DRENAGGIO CISTI PANCREATICA 96.58 - CONTROLLO DRENAGGIO PSEUDOCISTI 54/88.01 - DRENAGGIO RETROPERITONEALE TC GUIDATO 96.58 - CONTROLLO DRENAGGIO CISTI RENALE 59.92 - DRENAGGIO ASCESSI PERIRENALI 88.75/88.71 - DRENAGGIO ASCESSI PERIRENALI ECO/TC 96.58 - CONTROLLO ASCESSI PERIRENALI 46.32 - DIGIUNOSTOMIA PERCUTANEA 51.03 - COLECISTOSTOMIA PERCUTANEA 43.19 - GASTROSTOMIA PERCUTANEA 43.11 - GASTROSTOMIA PERCUTANEA (PEG) 46.10 - CECOSTOMIA PERCUTANEA PER DECOMPRESIONE O ALIMENT. 54.91 - CECOSTOMIA PER DRENAGGIO PERCUTANEO 87.75 - PIELOGRAFIA PERCUTANEA 87.75 - PIELOGRAFIA TRANSPIELOSTOMICA 55.03 - PIELOSTOMIA 96.45 - CONTROLLO NEFROSTOMIA 55.93 - SOSTITUZIONE NEFROSTOMIA 59.8 - ENDOPROTESI PLASTICHE URINARIE 56.91 - URETEROPLASTICA PERCUTANEA E TRANSLUMINALE 58.6 - URETROPLASTICA TRANSLUMINALE |
| Biopsie radioguidate con TC o fluoroscopia | 50.11 - BIOPSIA PERCUTANEA EPATICA 33.26 - BIOPSIA PERCUTANEA POLMONARE 83.21 - BIOPSIA TESSUTI MOLLI 54.24 - BIOPSIA MASSA ENDOADDOMINALE 52.11 - BIOPSIA PANCREATICA 55.23 - BIOPSIA RENALE 55.23 - BIOPSIA RETROPERITONEALE 85.11 - AGOASPIRATO DELLA MAMMELLA (INCLUSO VALUTAZIONE ADEGUATEZZA PRELIEVO) (chirurgia) 85.11.2 - AGOASPIRATO DELLA MAMMELLA IN STEREOTASSI (chirurgia) 85.11.4 - BIOPSIA (PERCUTANEA) MAMMARIA "VACUUM ASSISTED" IN STEREOTASSI (chirurgia) 85.11.5 - BIOPSIA DELLA MAMMELLA CON TRU-CUT (chirurgia) 85.11.7 - BIOPSIA STEROTASSICA DELLA MAMMELLA CON TRU-CUT (chirurgia) 85.11.9 - BIOPSIA MAMMELLA CON RETROASPIRAZIONE (chirurgia) |




| | | |
|--|---|--|
| | | 77.40 - BIOPSIA DELL'OSSO IN SEDE NON SPECIFICATA (ortopedia) 80.30 - BIOPSIA DELLE STRUTTURE ARTICOLARI, SEDE NON SPECIFICATA. ESCLUSO BIOPSIA ANCA (ortopedia) 83.21 - BIOPSIA TESSUTI MOLLI/MUSCOLI. ESCLUSO 86.11 (ortopedia) |
| | Altre procedure di radiologia intervensistica | 00.23 - IMAGING INTRAVASCOLARE (IVUS) DEI VASI PERIFERICI 00.24 - IMAGING INTRAVASCOLARE (IVUS) DEI VASI CORONARICI 00.25 - IMAGING INTRAVASCOLARE (IVUS) DEI VASI RENALI 00.28 - IMAGING INTRAVASCOLARE (IVUS) DI ALTRI VASI SPECIFICATI 86.01 - PUNTURA PERCUTANEA CUTI E SOTTOCUTE 89.61 - MISURAZIONE PRESSIONE INTRAARTERIOSA 89.62 - MISURAZIONE PRESSIONE ENDOVENOSA 66.99 - DISOSTRUZIONE TUBARICA 83.98 INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE AD AZIONE LOCALE ALL'INTERNO TESSUTI MOLLI (ortopedia) |
| | Procedure chirurgiche | CONTROLLO FLUOROSCOPICO DURANTE INTERVENTO IN SALA OPERATORIA CONTROLLO RADIOGRAFICO DURANTE INTERVENTO IN SALA OPERATORIA |
| Procedure nell'ambito dell'attività radiodiagnostica complementare | Procedure vascolari e cardiologiche | CORONAROGRAFIA PTCA TAVI STUDI ELETTROFISIOLOGICI CARDIACI ABLAZIONE CARDIACA 37.79.1 - IMPIANTO LOOP RECORDER (Cardiologia) 37.79.1 - IMPIANTO LOOP RECORDER (Cardiologia) 37.85 - SOSTITUZIONE DI PACE MAKER CON DISPOSITIVO A CAMERA SINGOLA FREQUENZA DI RISPOSTA NON SPECIFICATA (Cardiologia) 37.86 - SOSTITUZIONE DI PACE MAKER CON DISPOSITIVO A CAMERA SINGOLA FREQUENZA DI RISPOSTA (Cardiologia) 37.87 - SOSTITUZIONE DI PACE MAKER CON DISPOSITIVO A CAMERA DOPPIA (Cardiologia) 38.97 - POSIZIONAMENTO CATETERE VENOSO ENTRALE O DOPPIO CATETERE GIUGULARE O FEMORALE (INCLUSO RX DI CONTROLLO) (Oncologia e vascolare) 38.97.1 - INSERZIONE DI CATETERE VENOSO CENTRALE CON ACCESSO CHIRURGICO (INCLUSO RX DI CONTROLLO) (Oncologia e vascolare) 38.97.2 - INSERZIONE DI CATETERE VENOSO CENTRALE PER VIA PERCUTANEA (INCLUSO RX DI CONTROLLO) (Oncologia e vascolare) 39.92.2 - INIEZIONE INTRAVENOSA ECO/FLEBOGUIDATA DI SOSTANZE SCLEROSANTI . ESCLUSO ALCOLIZZAZIONE (Oncologia e vascolare) EVAR TEVAR PTA E STENTING CAROTIDEO |
| | Altre Procedure | 39.99.3 - DISOSTRUZIONE DI CATETERE VENOSO CENTRALE O DI DOPPIO CATETERE GIUGULARE O FEMORALE (Nefrologia) 54.93 - POSIZIONAMENTO CATETERE PERMANENTE PER DIALISI PERITONEALE (Nefrologia) 54.93.1 - REVISIONE DI CATETERE PERITONEALE (Nefrologia) 97.82 - RIMOZIONE DISPOSITIVO DRENAGGIO PERITONEALE 55.03 - NEFROSTOMIA PERCUTANEA SENZA FRAMMENTAZIONE (Urologia) 55.93 - SOSTITUZIONE DI CATETERE NEFROSTOMICO (Urologia) 57.17 - CISTOSTOMIA PERCUTANEA (Urologia) |
| | Procedure odontoiatriche | Ortopantomografia |
| | Procedure gastroenterologiche | CPRE |
| | | |



Dati e informazioni che gli esercenti devono trasmettere alla regione o provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del presente decreto. Le informazioni per il rilevamento dosimetrico devono riferirsi ad ogni singola apparecchiatura.

| Informazioni di carattere generale dell'esercente | |
|---|--|
| Dato da rilevare | Descrizione |
| Regione | Regione territorialmente competente che sta effettuando la trasmissione. |
| Periodo di Riferimento (dal/al) | Periodo al quale si riferisce l'elaborazione dei dati. |
| Codice Azienda Sanitaria | Indicare il codice che identifica l'azienda sanitaria (Azienda sanitaria locale o equiparata, Azienda Ospedaliera, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblico anche se trasformato in fondazione, Azienda Ospedaliera Universitaria integrata con il SSN). |
| Codice Tipologia Struttura | Tipologia di struttura sanitaria in cui è localizzata l'apparecchiatura. |
| Codice Struttura | Codice della struttura sanitaria in cui è localizzata l'apparecchiatura. |
| Denominazione Unità Organizzativa | Denominazione dell'Unità Organizzativa in cui è localizzata l'apparecchiatura, indicando se utilizzata in modo esclusivo o parziale per le attività in urgenza del pronto soccorso. |
| Informazioni di carattere generale delle apparecchiature | |
| Tecnologia Apparecchiatura | Tecnologia dell'apparecchiatura oggetto di rilevazione. |
| Identificativo di iscrizione al Repertorio dei Dispositivi Medici | Identificativo di iscrizione al Repertorio dei Dispositivi Medici (RDM) ai sensi del Decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009. |
| Fabbricante | Denominazione del fabbricante dell'apparecchiatura. |
| Nome commerciale e Modello | Denominazione e modello assegnati dal fabbricante all'apparecchiatura. |
| Anno di installazione | Indicare l'anno di installazione. |
| Numero seriale | Numero identificativo dell'apparecchiatura attribuito dal produttore. |
| Numero di inventario | Numero di inventario che identifica in modo univoco l'apparecchiatura con riferimento alla Regione – Struttura Sanitaria. |
| Apparecchiatura fissa o portatile | Indicare se l'apparecchiatura è a installazione fissa o portatile. |
| Data di collaudo | Data in cui sono state completate le attività di accettazione e collaudo. |
| Data di aggiornamento | Data in cui è stato completato un intervento di aggiornamento che consente all'apparecchiatura di ampliare o aggiornare la gamma di prestazioni erogabili. |
| Data di dismissione/fuori uso | Data di dismissione/fuori uso dell'apparecchiatura. Da valorizzare in caso di apparecchiatura definitivamente dismessa per la struttura di riferimento. |
| Conformità completa allo standard DICOM | Indicare la conformità completa dei software di workstation di post elaborazione allo standard DICOM. |
| Software per la riduzione della dose | Indicare la presenza di un software per la riduzione della dose. |
| Sistema di monitoraggio della dose | Indicare se si dispone di un sistema software di monitoraggio e gestione del dato dosimetrico. |



| Informazioni per il rilevamento dosimetrico | |
|--|---|
| Numero complessivo delle indagini o dei trattamenti effettuati | Riportare il numero complessivo delle indagini o dei trattamenti effettuate per ogni sotto-categoria di procedura come definita nell'art. 3 comma 2 e trasmessa dall'esercente. |
| Radiofarmaco somministrato | Riportare il radiofarmaco somministrato in procedure di medicina nucleare diagnostica. |
| Valore medio dell'indicatore dosimetrico | Riportare il valore medio dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP, attività somministrata) relativo ad una specifica sotto-categoria di procedura. |
| Mediana dell'indicatore dosimetrico | Riportare il valore mediano dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP, attività somministrata) relativo ad una specifica sotto-categoria di procedura. |
| Primo quartile dell'indicatore dosimetrico | Riportare il primo interquartile dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP, attività somministrata) relativo ad una specifica sotto-categoria di procedura. |
| Terzo quartile dell'indicatore dosimetrico | Riportare il terzo interquartile dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP, attività somministrata) relativo ad una specifica sotto-categoria di procedura. |
| Scarto interquartile dell'indicatore dosimetrico | Riportare lo scarto interquartile dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP, attività somministrata) relativo ad una specifica sotto-categoria di procedura. |
| 95-esimo percentile dell'indicatore dosimetrico | Riportare il 95-esimo percentile dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP, attività somministrata) relativo ad una specifica sotto-categoria di procedura. |
| Genere Anagrafico | Per ogni sotto-categoria di procedura, i dati trasmessi dall'esercente devono essere suddivisi per genere anagrafico. |
| Fasce di età | Per ogni sotto-categoria di procedura, i dati trasmessi dall'esercente devono essere suddivisi per le fasce di età indicate nell'articolo 5 comma 1. |

23A06869

